

Il diritto all'accesso civico

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dalla Legge 241/90, configurato come strumento diretto a salvaguardare posizioni giuridicamente rilevanti (diritti soggettivi e interessi legittimi), perseguendo l'interesse generale funzionale a incrementare la trasparenza dell'attività amministrativa.

Rispetto a tale panorama normativo, il D.lgs. 14 marzo 2013, n 33, innova la materia di prevenzione e corruzione definendo la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Con l'introduzione all'accesso civico previsto dall'art. 5 D.lgs. 33/2013, la trasparenza è un criterio per garantire la pubblicità delle informazioni che riguardano le PA, nella prospettiva di riconoscere alla trasparenza amministrativa le caratteristiche di un diritto umano fondamentale spettante a chiunque. L'accesso civico, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'accesso civico non necessita di particolari legittimazioni e riguarda tutte le informazioni e i dati che, ai sensi del d. lgs. n.33 e delle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.